



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

ORDINANZA N. 09/2026

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI
ESSENZIALI (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001 E
DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004)

DESTINATARI

ESECUTRICE E UTILIZZATRICE DELL'IMPIANTO:

In persona del Legale Rappresentante:

E del Procuratore Incaricato:

PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI / CONCEDENTI DIRITTO DI SUPERFICIE:

1.

Legale Rappresentante:

2.

Legale Rappresentante:

TECNICO REDATTORE DELLA SANATORIA INAMMISSIBILE:

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n.

■ RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che in data 05/05/2026 è stata presentata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) l'istanza di SCIA in Sanatoria ed Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (Codice Pratica Suap n. 02670780036-23042026-1014 - SUAP 6515 - 02670780036 –) pervenute allo scrivente in data 08/05/2026 Prot. Gen. 1212-1213, a firma del tecnico incaricato , relativa all'impianto di digestione anaerobica ed elettrico da biogas sito in Località Bocca della Valle n. 1, individuato al Catasto Terreni (N.C.T.) del Comune di Anzola d'Ossola (VB) nel Foglio 9, Particelle 240, 243 e 41, adibiti ad Area Agricola (art. 32 N.T.A. del P.R.G.);
- ACCERTATO che la sopra citata istanza di sanatoria ha evidenziato la realizzazione in assenza del preventivo titolo abilitativo edilizio e paesaggistico delle seguenti opere abusive:



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

1. Platea scoperta in C.A. per stoccaggio biomasse: struttura di basamento in cemento armato con muri di contenimento su tre lati elevati per circa mt 2,30 dal piano calpestio, con ingombro in pianta di mt 10,30 x mt 4,20, posizionata lungo il confine Ovest del lotto;
 2. Rilocalizzazione dell'accesso carraio: spostamento del varco d'ingresso all'impianto verso Ovest;
 3. Pavimentazione in calcestruzzo: nuova pavimentazione ed estesa cementificazione dell'area compresa tra la nuova platea di stoccaggio e la prevasca del fermentatore;
- RILEVATO che l'area oggetto dell'intervento risulta sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 (Aree coperte da boschi e foreste) ed è inserita tra i contesti paesaggistici tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Piemonte;
 - CONSIDERATO che con parere vincolante prot. n. 0010982-P del 07/08/2026 (assunta in data 07/08/2026 con Prot.Gen. 2037), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, ha decretato l'INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI SANATORIA PAESAGGISTICA ex art. 167, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, stante la creazione di nuova superficie utile e la modificazione permanente del suolo (in conformità con la giurisprudenza consolidata di Consiglio di Stato n. 8861/2025);
 - RICHIAMATO che in data 11/08/2026 questo Servizio Tecnico ha emesso ed emana il formale PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELL'ISTANZA DI SANATORIA, rendendo le opere descritte del tutto prive di titolo abilitativo ed insanabili sotto il profilo paesaggistico ed edilizio;
 - EVIDENZIATO che le opere sopra descritte integrano violazioni sanzionabili penalmente ed amministrativamente ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) e art. 31 del D.P.R. 380/2001, nonché dell'art. 181 del D.Lgs. 42/2004, per le quali contestualmente viene inoltrata formale Comunicazione di Notizia di Reato ex art. 347 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania;
 - VISTI:
 - Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), ed in particolare l'art. 31;
 - Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ed in particolare gli artt. 142, 167 e 181;
 - Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), ed in particolare l'art. 107;
 - La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ed il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

ORDINA

1. DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Alla ditta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (in persona del legale rappresentante [REDACTED] e del procuratore [REDACTED] ed ai proprietari [REDACTED] [REDACTED] in persona di [REDACTED]) [REDACTED] (in persona di [REDACTED] ciascuno per quanto di propria competenza e responsabilità, **DI DEMOLIRE** a propria cura e spese le opere abusive sopra descritte e **DI RIPRISTINARE LO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI** entro e non oltre il termine perentorio di **90 (NOVANTA) GIORNI** dalla data di notifica della presente ordinanza.

2. AVVERTENZE E SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA

Si avverte espressamente che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al punto 1:

- a) Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/2001, il bene e l'area di sedime necessaria (fino ad un massimo di 10 volte la superficie utile abusivamente costruita) saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio inalienabile del Comune di Anzola d'Ossola;
- b) Ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, si applicerà la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 e € 20.000,00, impregiudicata l'esecuzione d'ufficio a spese dei responsabili.



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

3. DISPOSIZIONI E NOTIFICAZIONI TRAMITE PEC

La presente ordinanza viene notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai legali rappresentanti ed al tecnico redattore dell'istanza di sanatoria, nonché trasmessa per gli adempimenti di competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio ed alla Regione Piemonte.

4. MODALITÀ DI RICORSO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Responsabile del Procedimento è Geom. Marco Tonietti in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico (e-mail: tecnico@comune.anzoladossola.vb.it – pec: anzola@pec.it - telef. 0323.83909) presso il quale potrà essere esercitato il diritto di accesso agli atti e potranno essere presentate memorie o documentazione utile al procedimento.

Dalla Residenza Municipale lì, **1 settembre 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Tonietti